



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RESCIGNO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAROFANO	CLEMENTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUONOMO	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1246/13 depositato il 29/08/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK060300418 IVA-ALTRO 2008 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

L.T.S. MANIFATTURE SRL
VIA NAZIONALE 83036 MIRABELLA ECLANO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1246/13

UDIENZA DEL

06/12/2013

ore 10:30

SENTENZA

N°

440-14/13

PRONUNCIATA IL:

06-12-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 DIC. 2013

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano

Con il presente ricorso la Società LTS Manifatture SRL, con sede in Mirabella Eclano, previa domanda di sospensione, si è opposta all'avviso di accertamento in epigrafe, anno 2008, rilevando l'indebita detrazione IVA delle fatture riportate in ricorso. Essa eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento induttivo perché in presenza di contabilità regolare, l'Ufficio non può procedere a rettificare la dichiarazione e il volume d'affari della Società se non in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti.

Afferma che l'Ufficio nel rispetto dell'art. 39 del DPR 600/1873 è tenuto ad indicare le ragioni dell'avviso di accertamento a pena di nullità del provvedimento art. 42, 3° comma del DPR 600/73. Sostiene di aver presentato regolarmente la dichiarazione annuale e chiede all'Ufficio quale metodo abbia seguito per la determinazione induttiva del reddito d'impresa.

Nel merito, evidenzia la illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate la cui inerenza dei costi, riguardante la riparazione e la manutenzione dei mezzi, verbalizzata dai funzionari è priva di qualsiasi prova.

Afferma che un eventuale iscrizione a ruolo, arrecherebbe gravi danni al nucleo familiare dato che la società è cessata per cui non dispone di alcun liquidità. E per il contraddittorio, l'Ufficio non ha dato alcuna spiegazione pur avendo la ricorrente presentato argomenti giustificativi.

Per i motivi esposti, chiede l'accoglimento del ricorso, e il riconoscimento di oneri deducibili ed inerenti i costi di pubblicità di manutenzione e riparazione e cancelleria e spese varie.

In data 22.10.2013, si costituisce l'Agenzia delle Entrate e rigetta le eccezioni mosse dalla ricorrente ritenendo giusto il suo operato.

All'udienza del 06.12.2013 la Commissione, dopo aver ascoltato il relatore e le parti presenti, esaminata la documentazione allegata, decide la causa.

Invero, essa ritiene che, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione "Una volta liquidata e cancellata la società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può più proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell'ex liquidatore o dell'ex socio - amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l'amministratore finanziario". Per quanto esposto e sostenuto, dichiara l'estinzione del giudizio.

Considerata la complessità della materia trattata, si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Avellino, lì 06.12.2013

Il relatore
(prof. Clemente Garofano)



Il presidente
(cons. Michele Rescigno)

